



CITTÀ DI MANFREDONIA

Reg. Ord. n. 40/2020

OGGETTO: ORDINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DEL 103° GIRO D'ITALIA.

DIVIETO SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E UTILIZZO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, NONCHE' VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE AREE PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO.

La Commissione Straordinaria

con i poteri del Sindaco

Premesso che

- la Città di Manfredonia, il giorno sabato 10 ottobre 2020, sarà interessate dal passaggio della 8ª Tappa del 103° Giro d'Italia e dall'evento collaterale denominato Tappa Manfredonia–Vieste (Gargano) Giro-E;
- le suddette manifestazioni sportive interesseranno le seguenti strade e/o aree cittadine:

- Via G. Di Vittorio;
- Viale A. Moro;
- L. re del Sole;
- Viale Kennedy;
- Lungomare Nazario Sauro;
- Piazzale Silvio Ferri
- Viale Miramare;
- Via Dante Alighieri;
- Via Gargano;
- Area Andrea Cesarano (Lungomare del Sole) e area prospiciente l'ingresso del Porto Turistico adibite a parcheggio;

Considerato che tali manifestazioni sportive richiameranno, presumibilmente, un notevole afflusso di persone e turisti;

Ritenuto, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, procedere all'adozione di un provvedimento, in materia di vendita e somministrazione di bevande da asporto di qualsiasi genere in lattina o in bottiglie di vetro e in plastica in tutti i pubblici esercizi e nei negozi ubicati nell'area interessata dalla manifestazione, ivi comprese le attività su aree pubbliche, in considerazione delle esigenze di pubblico



CITTÀ DI MANFREDONIA

interesse ed ordine pubblico che si riscontrano nella fattispecie, dovute al potenziale notevole afflusso di persone previsto in città durante le manifestazioni.

Valutato che il fenomeno sopra descritto è collegato alla vendita per asporto di bevande praticata da numerosi esercenti commerciali, distributori automatici, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di bevande, circoli privati ed attività simili presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore interessate dalle manifestazioni;

Ritenuto conseguentemente necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e conflitti con le forze dell'ordine, adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori e a trattenerne i tappi;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art.31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto l'art. 9 del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Richiamata la Circolare del Capo della Polizia del 07/06/2017, nonché la Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 20/07/2017, in materia di sicurezza pubblica che impongono l'adozione da parte del Comune di provvedimenti inibitori della somministrazione e vendita di bevande alcoliche ed analcoliche contenute in bottiglie in vetro o lattine che possano costituire un serio e concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Accertata, dunque, la propria competenza e la necessità ed urgenza di dover disporre in tal senso al fine di salvaguardare la sicurezza urbana, in uno con l'incolumità pubblica, nel corso delle citate manifestazioni sportive.



CITTÀ DI MANFREDONIA

ORDINA

a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, nel giorno sabato 10 ottobre 2020, dalle ore 09,00 alle ore 15,00, (e comunque oltre tale orario fino al termine delle manifestazioni), nelle seguenti strade e/o aree cittadine, compreso le strade traverse:

- Via G. Di Vittorio;
- Viale A. Moro;
- L. re del Sole;
- Viale Kennedy;
- Lungomare Nazario Sauro;
- Piazzale Silvio Ferri
- Viale Miramare;
- Via Dante Alighieri;
- Via Gargano;
- Area Andrea Cesarano (Lungomare del Sole) e area prospiciente l'ingresso del Porto Turistico adibite a parcheggio;

1. il divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi e trattenerne i tappi. Tale divieto opera anche per i distributori automatici;
2. il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, nonché di bottiglie di plastica con tappi;
3. il divieto di cui al precedente punto 1 non opera in caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio con annesso aree pubbliche esterne, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

Gli Organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.



CITTÀ DI MANFREDONIA

DISPONE

la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune con valore di notifica, comunicazione ed informazione per tutti gli operatori commerciali e per tutta la cittadinanza;

la trasmissione della presente, tramite pec, agli Organi di polizia e alle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

COMUNICA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Sede di Bari ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di pubblicazione.

Manfredonia, 08/10/2020

La Commissione Straordinaria

F.to (Piscitelli - Crea - Soloperto)